

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTO l'art. 7, comma 2, della legge regionale 06/08/2019 n. 14;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 06/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 09/07/2015 al n. 93046, con la quale la Sig.ra Cardile Carmela, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 09/10/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica, tra gli altri, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura che la Sig.ra Cardile Carmela ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 09/01/2020;
- VISTA la nota prot. n. 659 del 09/01/2020 del Dipartimento Regionale Agricoltura dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, la summenzionata dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 31/03/2020;
- VISTA la nota prot. n. 22364 del 25/02/2020 con la quale si comunica alla dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/04/2020;
- VISTO il DA n. 571 del 22/11/1986, registrato alla Corte dei Conti il 16/01/1987, reg. n. 2, fgl n. 324, con il quale la predetta dipendente è stata nominata con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di Assistente amministrativo;
- VISTO il DDR n. 3881 del 19/03/1997 con il quale alla Sig.ra Cardile Carmela sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 5 mesi 2 e giorni 7;
- VISTO il DDG. n. 4617 del 28/04/2004 con il quale la Sig.ra Cardile Carmela, ai sensi e per gli effetti del DPR. n. 10/2001 è stata collocata nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001 l.r. n. 10/2000;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- ACCERTATO che la Sig.ra Cardile Carmela alla data del 31/03/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 31/03/2020	34	10	0
Servizio riconosciuto (DDR n. 3881 del 19/03/1997)	5	2	7
<b>Totale anzianità servizio utile a pensione</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'01/04/2020, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Cardile Carmela, nata a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto, non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

Palermo, li 17 MAR 2020



IL DIRIGENTE GENERALE

ad interim  
Bologna  
F.to

VISTO SI PUBBLICHI  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ad interim  
Pio Guida  
F.to

originale agli atti d'ufficio